



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Padova**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Padova, SEZIONE SECONDA CIVILE, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 9924/2015 del R.A.C.C. in data 17/11/2015, iniziata con atto di citazione notificato in data 13/11/2015

d a

- **S.R.L.** (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv.

,  
**attrice**

c o n t r o

- **MONTE DEI PASCHI DI SIENA** (

,  
**convenuta**

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)**,

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/07/2018, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

**CONCLUSIONI**



- per **S.R.L.:** “– Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- Accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
  - Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
  - Per l'effetto, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la ditta attrice alla data del 19.07.2011 è creditrice, per le causali di cui in premesse, nei confronti della banca convenuta, relativamente al conto corrente n. 401718, di € 55.556,77 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
  - Per l'effetto, rideterminarsi il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo ex sentenza Cass. Civ. Sez. Unite n. 24418/2010 (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come meglio indicato in narrativa;
  - Ordinarsi, altresì, per le causali di cui in premesse, alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente nella misura indicata in premesse;
  - Per l'ulteriore effetto, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che l'attrice alla data del 19.07.2011 era creditrice della banca convenuta di € 55.556,77 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;



– Ordinarsi, altresì, per le causali di cui in premesse, e alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente relativamente agli ulteriori ed illegittimi addebiti di spese e interessi successivi dalle date degli ultimi estratti conto verificati, fino alla data della effettiva pronuncia;

– Per l'effetto, per le causali di cui in premesse, condannare la Banca convenuta alla restituzione di quanto risultante dal saldo del conto corrente, una volta effettuato il ricalcolo richiesto ed ordinato, al momento della chiusura del conto stesso e pari a € 55.556,77;

*In via del tutto subordinata*

– Nel caso e nella misura in cui l'adito Giudice ritenga che la Commissione di Massimo Scoperto non debba essere conteggiata ai fini della determinazione del TEG, accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di conto corrente de quo, in relazione alla pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente la nullità degli addebiti relativi e per l'effetto ordinarsi alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente nella misura corrispondente.

– Per l'ulteriore effetto, condannare la Banca convenuta alla restituzione di quanto risultante dal saldo del conto corrente a titolo di commissioni di massimo scoperto, e pari ad € 7.923,07 o a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;

– Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca convenuta, con la propria condotta *contra legem*, ha cagionato un danno all'attrice di € 50.000,00, importo che va sommato a quello per il quale, in ragione della perizia, l'attrice risulta creditrice;

– Condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma di € 50.000,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del



danno subito dalla attrice, previa compensazione con eventuali ragioni di debito della convenuta.

– Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.

*In via istruttoria*

si insiste per la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio che accerti, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura e la violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.; Il C.T.U. dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti):

- l'esatto saldo dei conti;
- l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista;
- l'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto;
- il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese;
- le competenze rinvenenti da altre linee di credito;
- la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa lucrati.
- verificare se la Banca abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale”;

**- per MONTE DEI PASCHI DI SIENA: “IN VIA PRELIMINARE DI MERITO**

1) *dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., secondo quanto esposto in atti;*

**NEL MERITO**

**IN VIA PRINCIPALE**

2) *rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in atti;*



#### *IN VIA SUBORDINATA*

3) *non sussistendo alcuna mala fede in capo alla Banca convenuta, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il credito in favore dell'attrice di qualsivoglia somma, calcolarsi gli interessi sulla stessa al tasso legale facendoli decorrere dalla data della domanda, e non da quella dell'avvenuto pagamento;*

#### *IN VIA ISTRUTTORIA*

4) *Rigettarsi le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili perché esplorative;*

#### *IN OGNI CASO*

5) *Con vittoria di spese e competenze”.*

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Srl ha convenuto in giudizio la banca Monte dei Paschi di Siena Spa, già Antonveneta, due rapporti bancari, un conto corrente ed una apertura di credito.

Il conto corrente n. 401718 aperto nel 2006 è stato chiuso nel 2011.

Prima del giudizio l'attrice ha rivolto istanza *ex art.* 119 TUB alla banca per ottenere la documentazione bancaria di cui era sprovvista.

L'attrice ha commissionato una perizia di parte la quale ha rilevato l'applicazione di usura sopravvenuta.

La parte ha lamentato l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi e di commissioni illegittime.

Ha chiesto il risarcimento del danno patito in conseguenza delle condotte illegittime della banca.

Si è costituita la banca eccependo la prescrizione della domanda di risarcimento del danno e contestando le ulteriori domande attoree.

La causa è stata istruita mediante CTU.

La domanda attorea è solo in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.



Manifestamente infondata è la domanda di risarcimento del danno per euro 50.000 poiché l'attrice non ha non solo provato, ma neppure allegato, quale sarebbe l'evento generatore del danno ne quale sia davvero questo danno procurato dalla convenuta così che la indeterminatezza della domanda ne porta al rigetto.

Quanto al lamentato anatocismo illegittimo va osservato che il rapporto è sorto nella vigenza della delibera CICR del 2000 prevedendo la pari periodicità della liquidazione degli interessi attivi e passivi.

L'eccezione di illegittimità della clausola contrattuale è infondata poiché ciò che viene richiesto dalla delibera CICR del 2000 non è certo la parità dei tassi di interesse, ma solo che la loro liquidazione sia equivalente sia essa, mensile, trimestrale, annuale o altra.

Poiché tale tipologia di eccezione trova molto seguito nelle controversie iniziate dai correntisti contro i loro istituti di credito, va qui affermato che se anche per ipotesi le parti avessero pattuito un tasso creditore pari a 0 o di poco superiore, pari allo 0,001% come nel caso di specie, mentre un tasso debitore negativo, pari al 5% come nel caso di specie, la liquidazione degli interessi non produrrebbe comunque un effetto anatocistico illegittimo perché non è consentito al Giudice sindacare la quantità degli interessi pattuiti laddove la stessa sia rispettosa della soglia di usura essendo la contrattazione del *quantum* affidato alla libera volontà delle parti.

In caso contrario vorrebbe dire che un Tribunale potrebbe ritenere troppo modesto il tasso pattuito a credito del correntista se magari pattuito nella misura del 0,10% o 0,001% e dovrebbe ritenere illegittimo l'anatocismo debitorio solo perché quello creditorio è percentualmente poco significativo.

Non esiste una norma di legge che consenta tale valutazione al Giudice proprio perché tale scelta attiene alla convenienza economica del contratto che è rimessa alla libera valutazione delle parti.



A medesima conclusione si dovrebbe giungere anche se il tasso creditore fosse pattuito nella misura dello 0% a fronte di un tasso debitore pari al 5% come in quello del contratto oggetto di esame.

Non è la percentuale dei tassi a renderli legittimi o meno, ma la astratta reciprocità nella liquidazione degli interessi.

Pertanto la stessa relazione di parte non evidenzia l'applicazione di anatocismo illegittimo.

Quanto alla lamentata usura la CTU ha escluso che si sia verificata usura contrattuale poiché l'unica usura rilevata (terzo trimestre 2010 e secondo e terzo trimestre del 2011) è rappresentata da usura sopravvenuta.

Come ha statuito Cass. SSUU 24675/2017, il fenomeno della usura sopravvenuta non esiste rilevando solo quella originaria.

E' irrilevante che la decisione richiamata abbia affermato quel principio di diritto esaminando un contratto di mutuo poiché quel principio può essere trasposto anche in una causa avente ad oggetto un conto corrente semplicemente adeguando la particolarità del conto corrente rispetto al mutuo.

Il temperamento che il Tribunale ritiene di adottare per adeguare quel principio al conto corrente è dare rilevanza non solo al momento genetico della stipula del conto corrente, ma anche alle successive variazioni concordate od unilaterali che siano.

Concentrare l'analisi al solo momento genetico a fronte delle particolarità del rapporto di conto corrente consentirebbe all'istituto di credito di pattuire contrattualmente un tasso debitore entro soglia salvo poi, il trimestre successivo, operare una modifica unilaterale manifestamente usuraria senza che il correntista possa reagire se non recedendo dal rapporto. Ma se il correntista su quel conto avesse ottenuto una apertura di credito, come nel caso in esame, integralmente utilizzata, il recesso passerebbe necessariamente attraverso il rimborso integrale della somma anticipata.



Tale situazione potrebbe portare, se la variazione unilaterale fosse irrilevante, a “segregare” il correntista in un rapporto usurario senza la possibilità di sciogliersene.

In tal senso devono assumere rilevanza anche le variazioni unilaterali operate dalla banca.

La valutazione effettuata dal CTU quanto alla CMS va invece rettificata.

Quella commissione, per come pattuita ovvero nella sola misura percentuale secca, è nulla per indeterminatezza e come tale deve portare a scomputare quanto addebitato a titolo di una commissione illegittima.

La banca ha addebitato al correntista nel corso del rapporto a titolo di CMS la complessiva somma di euro 7.923,07 a cui la banca va pertanto condannata essendo il conto corrente chiuso fin dal 2011.

Tutte le altre domande vanno invece rigettate tra cui anche quelle relative alla usura soggettiva di cui l’attrice nulla ha provato perché ella avrebbe dovuto provare che, consapevole la banca delle situazioni di difficoltà finanziaria della società, la banca abbia applicato dolosamente dei tassi di interesse oltre manifestamente sproporzionati in relazione a quelli che il medesimo istituto di credito applica a clienti della medesima tipologia dell’attrice al fine di dimostrare che all’attrice la banca abbia applicato dei tassi manifestamente sproporzionati rispetto alle condizioni di mercato usualmente applicati.

Nulla di tutto questo ha provato l’attrice ma non lo ha neppure allegato limitandosi a fare riferimento a bilanci sociali.

Va rigettata anche la doglianza della convenuta secondo la quale, a fronte di una produzione documentale non integrale degli estratti conto completi, la domanda attorea andrebbe rigettata.

Premesso che sulla base della documentazione in atti il CTU è comunque riuscito a ricostruire lo svolgersi del rapporto, va anche osservato che la banca è rimasta inottemperante alla richiesta *ex art. 119 TUB* nel senso che ha fornito solo i contratti di apertura dei rapporti.





Far discendere conseguenze negative per l'attore da un inadempimento della banca alla consegna degli estratti conto completi dall'apertura alla chiusura del rapporto non può riverberarsi contro l'attore perché questo vorrebbe dire che viene premiato il comportamento omissivo della convenuta pur a fronte della richiesta *ex art. 119 TUB* che è l'unico strumento concesso dal testo unico a tutela del cliente.

Diverso sarebbe se la banca avesse fornito la documentazione integrale e completa e poi l'attore selezionasse quale documentazione produrre al fine di trarne un vantaggio processuale perché allora l'omessa produzione corrisponderebbe ad una carenza di allegazione.

Tuttavia la documentazione riversata in atti ha consentito al CTU di svolgere la sua indagine sicché non vi è motivo per dichiarare inammissibile o infondata la domanda dell'attore solo perché in atti sono presenti gli estratti scalari e parte di quelli completi.

Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta poiché la consulenza si è resa necessaria in ragione della nullità della clausola che prevede l'applicazione della CMS.

Le spese di lite del presente procedimento, ulteriori rispetto a quella per la CTU, vanno invece compensate per il resto poiché l'attore ha introdotto domande di condanna per oltre 100.000 euro che risultano fondate per neppure 8.000 euro sicché la parziale reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite.

#### **P. Q. M.**

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Condanna Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a                      Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la capital somma di euro 7.923,07 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;



- 2) Rigetta nel resto;
- 3) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta;
- 4) Compensa le ulteriori spese di lite a fronte della reciproca parziale soccombenza;

Così deciso in Padova, il 9 novembre 2018.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

